

TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 18/12/2008 n. 11692  
d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1

Il divieto di subappalto di cui all'art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pur dettato con riferimento alle categorie speciali e, quindi, di per sé non applicabile alla categoria OG11, tuttavia, non preclude alle amministrazioni appaltanti, dato il carattere composito della categoria in questione, di individuare all'interno della stessa lavorazioni ed opere riconducibili alle categorie speciali, per le quali, in relazione alla rilevanza del loro peso nell'ambito dell'appalto, prevalgano esigenze di controllo della professionalità dell'esecutore. Conseguentemente, in presenza di determinati presupposti può essere consentito alla Stazione appaltante di negare il subappalto al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell'impresa aggiudicataria.